

DSA-DES/6

CRITERI ESAME DI STATO

A.S. 20…./….

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-DSA

INDICAZIONI ESAME DI STATO PRIMO CICLO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALUNNO | | |
| CLASSE/SEZIONE | | |
| DIAGNOSI | | |
| DISPENSA LINGUA STRANIERA  Decreto 5669 del 12 luglio 2011 (attuativo della legge 170/2010 relativa agli alunni con DSA), al punto 5 e la CM n. 48/2012 | SI | NO |
| ESONERO LINGUA STRANIERA  Decreto 5669 del 12 luglio 2011 (attuativo della legge 170/2010 relativa agli alunni con DSA), al punto 5 e la CM n. 48/2012  **Rilascio attestazione ai sensi dell’art 13 del DPR 323/98.** | SI | NO |

BREVE RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PERCORSO DI STUDIO

|  |
| --- |
|  |

**INDICAZIONI ESAME DI STATO PRIMO CICLO**

**PROTOCOLLO**

**PROVA SCRITTA**

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5669 del12 luglio 2011, della Nota Ministeriale n. 5744 del 28 maggio 2009, della CM n. 48 del 31 maggio 2012 e della nota Prot. 3587 del 3 giugno 2014.

**ITALIANO**

|  |  |
| --- | --- |
| STRUMENTI COMPENSATIVI |  |
| TEMPI AGGIUNTIVI |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |

**MATEMATICA**

|  |  |
| --- | --- |
| STRUMENTI COMPENSATIVI |  |
| TEMPI AGGIUNTIVI |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |

**LINGUA INGLESE** (PROVA SCRITTA SENZA CONDIZIONI DI DISPENSA O ESONERO)

|  |  |
| --- | --- |
| STRUMENTI COMPENSATIVI |  |
| TEMPI AGGIUNTIVI |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |

**LINGUA FRANCESE**(PROVA SCRITTA SENZA CONDIZIONI DI DISPENSA O ESONERO)

|  |  |
| --- | --- |
| STRUMENTI COMPENSATIVI |  |
| TEMPI AGGIUNTIVI |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |

**PROVA INVALSI**

|  |  |
| --- | --- |
| STRUMENTI COMPENSATIVI |  |
| SUPPORTI AUDIO RICHIESTI |  |
| TEMPI AGGIUNTIVI |  |

**DISPENSA LINGUA STRANIERA SCRITTA**

**Decreto 5669 del 12 luglio 2011 (attuativo della legge 170/2010 punto 5 e CM n. 48/2012)**

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali [dalla CM 48/2012].

**PROVA ORALE LINGUA STRANIERA SOSTITUTIVA DELLA LINGUA SCRITTA**

|  |  |
| --- | --- |
| MODALITA E CONTENUTI |  |
| DATA E ORARIO SVOLGIMENTO DELLA PROVA |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |

**COLLOQUIO ORALE**

|  |  |
| --- | --- |
| STRUMENTI COMPENSATIVI |  |
| TEMPI AGGIUNTIVI |  |
| MODALITA’ DI VALUTAZIONE |  |

SAN NICOLA LA STRADA IL CONSIGLIO DI CLASSE

**LEGENDA**

***Alunni con Bisogni Educativi Speciali***

Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell’Unione Europea che completano il quadro italiano dell’inclusione scolastica.

Il concetto di *Bisogni Educativi Speciali(BES)* si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).

Di fatto, le disposizioni sui BES non introducono una disciplina specifica in materia di valutazione, ma ribadiscono che la normativa sui DSA può essere estesa anche agli studenti con BES; la CM 8/2013 rimanda ad eventuali successive disposizioni in merito allo svolgimento degli esami o delle rilevazioni annuali sugli apprendimenti.

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della *disabilità*; quella dei *disturbi evolutivi specifici* e quella dello *svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale*.

***Alunni can DSA***

L’art. 10 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 e il successivo DM 12 luglio 2011, n.5669 che disciplina le disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico prevedono che le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, devono tenere in considerazione<<*le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati*>>[[1]](#footnote-1).

Sulla base della documentazione e di tutti gli elementi fomiti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Sulla base del disturbo specifico, possono essere riservati ai candidati:  
- tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, in particolare per l’accertamento delle competenze nella lingua straniera, stabiliti dalla commissione;  
- utilizzazione di idonei strumenti compensativi, previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione  
- criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, compresa la prova nazionale INVALSI, sia nel colloquio.

I1 candidato con DSA deve sostenere tutte le prove di esame scritte (tranne casi particolari per la lingua straniera)[[2]](#footnote-2).

Gli studenti con diagnosi specialistica di DSA sostengono la prova nazionale con l’ausilio degli strumenti compensativi impiegati durante l’anno scolastico (tabelle, tavola pitagorica, calcolatrice, registratore, computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale...)[[3]](#footnote-3).

L’INVALSI predispone una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica ne abbia fatto richiesta in tempo utile. Al candidato può essere consentita l’uti1izzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.[[4]](#footnote-4)

La Nota 3587 del 3 giugno 2014, che conferma la CM del 31Maggio 2012 n. 48 sugli  
Esami di Stato[[5]](#footnote-5), dispone per *gli studenti can certificazione DSA*:

- l'uso di strumenti compensativi, come esplicitati nel PDP;

- accorgimenti specifici per la decodifica del testo (sintesi vocale, lettura del testo da parte di un Commissario, testi registrati in formato mp3);

- tempo aggiuntivo, di norma 30’;

- valutazione curvata più sul contenuto che sulla forma.

***Prove scritte di lingua straniera***

Le Istituzioni scolastiche devono attuare ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere valorizzando le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale e ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con 1e difficoltà connesse ai DSA.

E possibile dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:  
- certificazione di DSA attestante la gravita del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico,istituto tecnico per il turismo ecc.)[[6]](#footnote-6).

Per i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione può disporre una prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali[[7]](#footnote-7).

I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato[[8]](#footnote-8), con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P,R. n. 323/ 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.  
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti non deve esservi menzione delle misure compensative disposte.

***Alunni can disabilità certificata***

Gli alunni con disabilità certificata possono svolgere *prove deferenziate*, anche per la *Prova Nazionale*, in linea con il percorso formativo individualizzato. Lo scopo è quello di valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.

La costruzione della prova e affidata alle sottocommissioni[[9]](#footnote-9). Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione, secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico.

Le prove dell’esame conclusive del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

La sottocommissione potrà assegnare in tempo differenziato per 1’effettuazione delle proveda parte degli alunni con disabilita.

Prima del giorno previsto per la prova nazionale, la Commissione/Sottocommissione, con la collaborazione del docente di sostegno, predisporrà una prova sostitutiva *corrispondente alla prova a carattere nazionale* per gli alunni con disabilita che svolgono prove differenziate in linea con gli interventi educativo - didattici attuati; la mattina della prova valuterà se gli alunni con P.E.I possano sostenere la prova nazionale, ovvero se questa debba essere adattata o se si debba utilizzare la prova preparata.

Per gli alunni con disabilita visiva l’INVALSI provvede alla predisposizione della prova nazionale secondo le modalità indicate dalla scuola (copia ingrandita, copia su supporto digitale, copia in formato Braille). La *valutazione finale* di studenti con disabilita riconosciuta viene operata sulla base del P.E.I.

I docenti partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di esame. Nel caso di **esito negativo** dell’esame è possibile rilasciare un attestato di credito formativo.

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma solo attestato di credito formativo.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola. Nel diploma di licenza degli alunni con disabilita e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.  
L’attestato di credito formative costituisce titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati[[10]](#footnote-10).

***Alunni con Bisogni educativi speciali***

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fomite alla Commissione d’esame tutte e indicazioni utili per consentire a (ali alunni di sostenere adeguatamente l’esame.

La Commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27/2012 e dalle successive circolari ministeriali[[11]](#footnote-11), esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative aicandidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre e possibile prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA[[12]](#footnote-12).

***Alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza della malattia***

La scuola in ospedale tende a coniugare e garantire due diritti costituzionali, quello alla salute e quello all’istruzione.

I ragazzi che sono in ospedale hanno l’opportunità di continuare la loro scolarizzazione grazie alla presenza delle sezioni scolastiche all’interno degli ospedali e dei reparti pediatrici di tutte le regioni. Hanno, inoltre, la possibilità di veder riconosciuto e validato il percorso che fanno, seguiti dai docenti ospedalieri e, di conseguenza, di essere valutati in itinere, attraverso specifiche prove di verifica, e al termine dell’anno scolastico, grazie alla cura della documentazione del percorso formativo seguito e al raccordo continuo con la scuola e la classe di provenienza. Inoltre, quando necessario, cioè quando il ricovero cade proprio nel periodo in cui si svolgono gli esami, possono affrontare gli esami di stato in ospedale.

Detti esami possono essere effettuati da una commissione formata dai docenti ospedalieri,che hanno seguito lo studente, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l’USR e la scuola di provenienza. Stessa modalità si applica per gli esami di Stato a domicilio per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure acui sono sottoposti. Il riferimento normativo e costituito dall’art. 11 del DPR 122/2009[[13]](#footnote-13).

Anche in relazione al computo delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico, le attività scolastiche in ospedale e a domicilio sono da considerarsi a tutti gli effetti come ore e giorni di lezione svolti ai fini dell’attuazione del percorso personalizzato. Tale percorso definito dal Consiglio di classe e attuato eventualmente col supporto della scuola ospedaliera consente la valutazione degli alunni e la loro eventuale ammissione all’esame.

1. Si veda art. 6, commi 2 e 3.

   2. <<Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

   3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del prima e del secondo ciclo di istruzione tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previsre per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio», [↑](#footnote-ref-1)
2. Si veda nota n.4674 del 10 maggio 2007. [↑](#footnote-ref-2)
3. CM 48/2012 e Nota Ministeriale 3815 del 7 giugno 2011, pag, 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. L 8 ottobre 2010 n. 170 artt, 2 e 5; DM 12 luglio 2011 art. 6 commi 1-6, C.M. 32/08, C.M, 51/09 , CM48/2012, [↑](#footnote-ref-4)
5. Entrambe sono state confermate dalla Nota MIUR Prot. n. 4757 del 2 maggio 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. DM 5669/2011, art. 6 c. 6 [↑](#footnote-ref-6)
7. L 8 ottobre 2010 n. 170 artt. 2 e 5, D.M. 12 luglio 2011 art. 6 commi 1-6, CM 48/12. [↑](#footnote-ref-7)
8. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie,risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. D.M. 12 luglio 2011 art. 6 c.6. [↑](#footnote-ref-8)
9. All`indirizzo http://www.invalsi.it si propongono alcuni suggerimenti per impostare la costruzione della prova. [↑](#footnote-ref-9)
10. 10 OM 90/2001, art. 11 c. 12; CM 32/2008, art. 5 punto b.; CM 51/ 2009; CM 48/2012. [↑](#footnote-ref-10)
11. Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per 1'inc1usione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 [↑](#footnote-ref-11)
12. CM 6 marzo 2013, n. 8; Nota 27 giugno 2013; Nota 22 novembre 2013; Nota 3 giugno 2014, n.3587. [↑](#footnote-ref-12)
13. <<1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscano i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, etc.>> [↑](#footnote-ref-13)